

Deliberazione n. 122/2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 15 ottobre 2018

Comune di Meldola (FC)

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali – anno 2017;

Considerato che il **Comune di Meldola (FC)** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29 settembre 2017, e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dal Comune di Meldola ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 59 dell'11 ottobre 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 15 ottobre 2018;

Udito il relatore Paolo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.3.1 della relazione sono stati esaminati i piani adottati dagli enti locali dell'ambito provinciale di Forlì-Cesena e, relativamente al Comune di Meldola, veniva rilevata la incompletezza del piano per la mancata considerazione delle partecipazioni indirette. La Sezione osservava che la detenzione di partecipazioni societarie indirette andava vagliata particolarmente sotto il profilo della coerenza con le finalità istituzionali e della loro indispensabilità per il conseguimento di quei fini, tenendo conto dello specifico rapporto concretamente esistente tra l'ente pubblico e la partecipazione indiretta. Veniva inoltre rilevato come l'Ente, titolare di nove partecipazioni dirette alla data del 31 marzo 2015, non prevedeva alcuna dismissione nella considerazione della loro utilità per il perseguimento delle finalità istituzionali, pur avendo società con un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori. Ciò, malgrado il carattere vincolante del criterio di cui all'art.1, comma 611, lett. b), della legge n. 190/2014, che, per espressa previsione normativa, dovrebbe comportare la dismissione della partecipazione.

Successivamente, con deliberazione n. 15 del 21 marzo 2016 l'Ente ha approvato la relazione del Sindaco sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, prevista dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, nella quale si dava atto, relativamente alle società con un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, delle modifiche statutarie intervenute nella composizione dell'organo amministrativo per la società **Unica reti spa**, nel frattempo confluita nella Livia Tellus Romagna Holding spa, modifiche che tuttavia non consentivano di superare il disequilibrio del rapporto numero amministratori/numero dipendenti. Inoltre, nella citata relazione, veniva rappresentato che l'assemblea dei soci della società **A.T.R. SCARL** in data 16 ottobre 2015 aveva approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale di ATR e Agenzia Mobilità provincia Rimini a favore della beneficiaria preesistente AMBRA srl, Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna, che assumerà per effetto della scissione la denominazione di Agenzia mobilità romagnola AMR srl consortile.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 30 ottobre 2017, in adempimento a quanto

specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, tempestivamente, previo parere dell'Organo di revisione, dal Consiglio comunale il 29 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida, destinate agli enti territoriali, fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017.

La revisione operata, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui si è trattato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Va peraltro evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in otto società (**ATR scrl, Ervet spa, Hera spa, Irst srl, Lepida spa, Livia Tellus Romagna Holding spa, Società per l'affitto scrl**) e dieci partecipazioni indirette, tramite la controllata Livia Tellus Romagna Holding spa (**Fiera di Forlì spa, Forlì Città Solare srl, Forlì Mobilità Integrata srl, Forlifarma spa, Hera spa, Romagna Acque società delle fonti spa, Sapir spa – Porto intermodale Ravenna, Start Romagna spa, Techne scrl, Unica Reti spa**).

Per completezza l'Ente in sede di ricognizione straordinaria ha dato atto delle partecipazioni, perfezionatesi successivamente alla data del 23 settembre 2016, alle società **AMR srl consortile**, partecipata al 13,19 per cento, e **Alea Ambiente spa** costituita, in qualità di socio unico, dalla **Livia Tellus Romagna Holding spa**.

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

Relativamente alla società **ATR scrl**, partecipata allo 0,92 per cento, si

prende atto che "è stato approvato il progetto di aggregazione delle tre Agenzie del TPL (trasporto pubblico locale) operanti nelle province di Forlì-Cesena (ATR), Rimini (AM) e Ravenna (Ambra) in un'unica agenzia del TPL di ambito romagnolo. E' stata portata a termine la prima fase concernente la scissione parziale e proporzionale di ATR verso Ambra srl consortile (la quale ha modificato la ragione sociale in AMR srl consortile attiva dal 2017) e, attualmente, ATR non svolge più le funzioni di Agenzia del tpl. Il Comune di Meldola, nel piano di revisione straordinaria, dichiara che sono in corso di adozione gli atti deliberativi che porteranno a conferire alla Livia Tellus Romagna Holding spa, la partecipazione del Comune di Forlì e i relativi asset patrimoniali ed economici con la conseguente uscita del Comune dalla società. Le tempistiche per il completamento del progetto fanno riferimento al 2018; l'Ente dichiara che i risparmi non sono quantificabili.

Con riguardo alla società **Ervet spa**, partecipata allo 0,009 per cento, si prende atto della decisione, assunta in sede di revisione straordinaria del 23 settembre 2016, di dismettere la partecipazione entro il 2018, in quanto non ritenuta strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali. In proposito si richiama il disposto di cui all'art. 24 del t.u. n.175/2016 secondo il quale l'alienazione deve avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prescritta ricognizione straordinaria.

L'Ente dichiara, inoltre, che attualmente non sta utilizzando i servizi messi a disposizione dalla società; che i risparmi non sono quantificabili e che il valore della partecipazione è pari ad euro 603,72.

La partecipazione nella misura dello 0,002 per cento nella **Lepida spa**, società a totale capitale pubblico, controllata dalla Regione Emilia-Romagna, che gestisce la rete regionale a banda larga e connette tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, viene mantenuta in quanto, come motivato dall'Ente, rientra nella previsione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) ("produce un servizio di interesse generale") e lett. d) del d.lgs. 175/2016 ("produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni").L'Ente ha rappresentato inoltre che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta regionale n.514/2016, ha approvato la fusione tra Lepida spa e Cup 2000 spa da realizzarsi nel 2018.

Con riferimento alla società **Livia Tellus Romagna Holding spa**, partecipata al 2,77 per cento e a capitale totalmente pubblico per espressa disposizione statutaria, si osserva che nel questionario compilato dall'Ente la

partecipazione viene indicata come partecipazione non di controllo; viceversa a pag.57 della relazione, allegata alla delibera di revisione straordinaria, la società viene definita "a controllo pubblico"

Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si rileva che lo statuto societario, benché adeguato alle disposizioni del t.u. con delibera dell'assemblea straordinaria in data 18 maggio 2017, prevede tutt'ora alternativamente un amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175/2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata con un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri solo sulla base di una delibera assembleare, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

Risulta, invece, l'adeguamento dello Statuto per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 16, comma 3 del d.lgs 175/2016, che prevede, per le società *in house*, "che oltre l'80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci".

In merito alla **Società per l'affitto scarl**, partecipata al 5 per cento e a capitale prevalentemente pubblico, si ripropongono le medesime considerazioni più sopra espresse, in relazione alla società Livia Tellus Romagna Holding spa, sul controllo pubblico e sulle iniziative da intraprendere allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In relazione all'organo amministrativo, attualmente amministratore unico, si rileva il mancato aggiornamento dello statuto societario che prevede a tutt'oggi alternativamente "l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo

di nove membri, ovvero due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, a seconda di quanto stabilito dai soci nella decisione di nomina” e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all’art.11, commi 2 e 3, del t.u. n.175/2016.

Anche con riguardo alla società **Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) srl**, partecipato all’1,22 per cento e a capitale a maggioranza pubblica, si ripropongono le considerazioni e sollecitazioni già svolte in merito alla sussistenza del controllo pubblico congiunto. Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto, ne deriverebbe la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quella indirettamente possedute tramite I.R.S.T. srl (Tecnologie optoelettroniche per l’industria scarl)

In relazione all’organo amministrativo, attualmente composto da cinque amministratori nominati nel luglio del 2017, si rileva che lo statuto, benchè aggiornato al 22 dicembre 2017, non risulta conforme alle previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3 del t.u n.175/2016 secondo le quali la regola dell’amministratore unico può essere derogata con un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri solo sulla base di una delibera assembleare, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell’esigenza di contenimento dei costi.

Relativamente alle partecipazioni indirette, possedute tramite la società controllata Livia Tellus Romagna Holding spa, tutte di scopo, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla società **Fiera di Forlì spa**, partecipata al 31,2 per cento dalla LTRH spa (al 27,5 per cento dalla CCIAA della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e al 5,08 per cento dalla Provincia di Forlì-Cesena) e a capitale a maggioranza pubblica, si ripropongono le considerazioni e sollecitazioni già svolte in merito alla sussistenza del controllo pubblico congiunto.

La società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di servizi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7 del tusp), la cui attività viene qualificata, dall’Ente in esame, strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4, comma 1 del tusp).

In relazione all’organo di amministrazione si osserva che è attualmente composto da tre membri, nominati nel giugno del 2018 e che lo statuto societario, benchè aggiornato al 18 luglio 2017, prevede tutt’ora un organo amministrativo formato alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri. Per le ragioni più

sopra espresse esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175/2016 e va necessariamente adeguato. Si rileva inoltre che non risulta trasmessa a questa Sezione la prescritta delibera assembleare volta a motivare la scelta dell'organo di amministrazione.

Si segnala che, nel quinquennio 2011-2015, i risultati economici denotano perdite di esercizio, fatta eccezione per gli anni 2011 e 2013 che hanno registrato un piccolo utile e che nel 2016 si è registrata una consistente perdita di esercizio pari ad euro 4.958.397,00 euro. A tale riguardo il Comune di Meldola ha dichiarato che la società ha sottoposto ai soci un piano di ristrutturazione aziendale che prevede, entro il primo semestre 2018, lo scorporo del patrimonio immobiliare adibito a spazio espositivo ed entro il 2018 una razionalizzazione organizzativa aziendale che possa assicurare uno stabile equilibrio economico-finanziario. E' previsto un risparmio di 200.000 euro annui.

Con riferimento alle due partecipazioni possedute al 100 per cento dalla controllata Livia Tellus Romagna Holding spa nelle società *in house providing* **Forlì Città Solare srl** e **Forlì Mobilità Integrata srl**, si prende atto della decisione, assunta in sede di revisione straordinaria del 23 settembre 2016, di procedere ad una loro aggregazione in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. g ("necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4"). L'Ente dichiara che dallo Studio di fattibilità emerge l'opportunità di prefigurare una fusione per incorporazione di **Forlì Città Solare srl** in **Forlì Mobilità Integrata srl**. I tempi di realizzazione del progetto fanno riferimento al primo semestre del 2018; i risparmi stimati sono pari ad euro 20.000, da conseguire mediante la riduzione di un organo amministrativo e di un organo di controllo, la unificazione delle direzioni societarie e delle strutture di vertice, e ad altrettanti 20.000 euro relativamente alla riduzione dei costi amministrativi "esterni" non ben definiti.

Con riguardo alla società **Romagna Acque società delle fonti spa**, partecipata al 16,068 per cento dalla società controllata LTRH spa, con capitale totalmente pubblico e soggetta a controllo analogo congiunto per espressa disposizione statutaria, si rileva come l'Ente qualifichi la partecipazione come strategica per le proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del t.u.) e di interesse generale, in quanto svolge un servizio pubblico locale (art. 4, comma 2, lett. a del t.u.).

La società è dotata di un organo di amministrazione composto da cinque membri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs 175/2016; si rileva, però, che lo statuto societario, benché aggiornato al 28 dicembre 2017,

prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente, e pertanto va adeguato non essendo conforme alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del t.u.. Inoltre non risulta inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente tramite tale società (Plurima spa)

Con riferimento alla società **Forlifarma spa**, che gestisce la farmacie comunali ed eroga al Comune di Forlì un canone annuo di concessione e che è partecipata al 100 per cento dalla LTRH spa, si rileva, in armonia con i più recenti orientamenti di questa Sezione, la necessità che l'Ente ne valuti il mantenimento anche alla luce del t.u. in materia di società partecipate, considerando se, in relazione al contesto socio-economico nel quale la società si trova ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett h, del d.lgs. 175/2016.

Si osserva, comunque, l'esigenza di un'attenta e rigorosa valutazione in ordine alla possibilità di affidare il servizio ad un soggetto privato.

Relativamente alla società **Porto intermodale Ravenna (Sapir) spa**, partecipata allo 0,175 per cento dalla LTRH spa e complessivamente al 52 per cento da amministrazioni pubbliche, si rileva come fino al 2016 fosse in essere un accordo parasociale (patto di sindacato di voto) tra soci pubblici e privati aderenti. Dal 2017 risulta stipulato un patto di consultazione non vincolante tra i principali soci pubblici e privati con quote unitarie superiori al 6 per cento, tra i quali quindi non rientra la società Livia Tellus Romagna Holding spa, controllata dal Comune di Forlì.

In questo caso, dunque, la natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall'esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto, ne deriverebbe la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite Sapir spa, nonché di adeguare lo statuto sociale, in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione con al massimo undici componenti, dei quali tre nominati, rispettivamente, dalla Provincia di Ravenna, dalla Camera di commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna (art. 11, commi 2 e 3, del t.u.).

Anche per quanto riguarda la società **Start Romagna spa**, partecipata

al 17,45 cento dalla LTRH spa e a maggioranza di capitale pubblico, si richiamano le considerazioni già svolte secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso si rende necessario che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La società è attualmente gestita da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016; si rileva il ritardo nell'adeguamento dello statuto societario per quanto riguarda l'organo amministrativo che prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti e che, pertanto, va adeguato alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del t.u. Ne deriverebbe inoltre l'assoggettabilità alla prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt.20 e 26, comma 11, del t.u., delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Si segnalano, inoltre, perdite d'esercizio consistenti nel triennio 2011-2013 con risultati positivi in crescita negli anni 2014 e 2015.

Quanto alla società **Unica Reti spa**, partecipata al 51,45 per cento dalla società LTRH spa ed alla società **Techne scrl**, partecipata al 50 per cento dalla società controllata e al 50 per cento dal Comune di Cesena, si ripropongono le medesime considerazioni già espresse in merito alla sussistenza del controllo pubblico anche per effetto di comportamenti concludenti tra le pubbliche amministrazioni socie.

In particolare relativamente alla società **Unica Reti spa**, per la quale all'atto della revisione straordinaria risultava la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b del tusp, avendo due dipendenti e tre amministratori, si dà atto delle modifiche statutarie intervenute in merito alla composizione dell'organo amministrativo in ottemperanza alle prescrizioni dei commi 2 e 3 dell'art.11 del t.u. e dell'avvenuta nomina in data 18 aprile 2018 di un amministratore unico.

Con riferimento alla società **Techne scrl**, che svolge la funzione delegata dalla Regione ai Comuni (legge regionale n.12/2003) di sostegno al welfare, in particolare per la formazione nelle carceri e alle persone svantaggiate, con mediazione nell'inserimento lavorativo, si prende atto dell'avvenuto adeguamento statutario alle prescrizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3 del t.u. per quanto concerne l'organo amministrativo e si rileva la mancata trasmissione

a questa Sezione della prescritta delibera assembleare volta a motivare la scelta dell'organo collegiale di amministrazione, nominato il 26 aprile 2018.

Nel provvedimento di ricognizione straordinaria l'Ente ha considerato, pur non indicando alcuna azione da intraprendere, anche la società **HERA spa**, partecipata sia direttamente che indirettamente che, essendo quotata in mercati regolamentati, è invece soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u che espressamente ne prevedano l'applicabilità, essendo esclusa, in particolare, dal provvedimento di ricognizione straordinaria di cui al citato art.24.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

Le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Comune di Meldola in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto osservato nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016, in particolare:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'artt. 20 del t.u. n. 175/2016, adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione;
- a rispettare i termini per l'alienazione delle quote di partecipazione decise nel piano di revisione straordinaria;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti per ciò che concerne l'organo amministrativo.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del

Comune di Meldola (FC);

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti
 - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 15 ottobre 2018

Il presidente f.f.

f.to (Massimo Romano)

Il relatore

f.to (Paolo Romano)

Depositata in segreteria in data 15 ottobre 2018

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)